



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-304.0.0.-22

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di Marzo il sottoscritto Maimone Maria in qualita' di dirigente di Municipio - Media Val Bisagno, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA VETRERIA MURGANTI ITALO DI MURGANTI GIOVANNI (cod. benf.51906) LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE IN EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO. IMPORTO ANNO 2022 EURO 2.450,00 (OLTRE IVA 22%) CIG. ZCC355D2EB

Adottata il 24/03/2022
Esecutiva dal 31/03/2022

24/03/2022

MAIMONE MARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-304.0.0.-22

OGGETTO ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA VETRERIA MURGANTI ITALO DI MURGANTI GIOVANNI (cod. benf.51906) LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE IN EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO. IMPORTO ANNO 2022 EURO 2.450,00 (OLTRE IVA 22%) CIG. ZCC355D2EB

IL DIRETTORE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii, e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12.6.2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” aggiornato dal [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) ed in particolare l'art. 4 comma 2 relativo alle funzioni dirigenziali;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii in particolare l'art. 107 in merito alla responsabilità della dirigenza, e l'art. 183 in merito all'impegno di spesa;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e il D. Lgs. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore fino all'adozione degli atti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (“Sblocca Cantieri”);
- il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione”, convertito con legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, c.d. “Decreto Semplificazioni bis”, convertito con legge n. 108/2021;
- le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;
- l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, si debba fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017”, il “Vademecum operativo per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria”, aggiornato al 27.01.2022, della Direzione Stazione Unica Appaltante;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996, ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011 ss.mm.ii.;

Richiamate

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 283 del 31.12.2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, l'incarico dirigenziale di Direttore dei Municipi Bassa e Media Val Bisagno;

Dato atto che lo Statuto pone in capo ai Municipi la funzione di manutenzione ordinaria, ulteriormente rimarcata nella recente modifica apportata allo Statuto stesso (DCC 16 del 25/2/2021), a seguito della quale all'art. 60 si prevede che le Direzioni Municipali gestiscano l'erogazione di servizi di interesse locale fra i quali "e) gli interventi di manutenzione ordinaria di tutti gli immobili di civica proprietà, del verde e di manufatti minori, entro il territorio municipale";

Ritenuti gli stessi interventi prioritari e necessari per garantire lo stato conservativo degli edifici ed il loro utilizzo, anche da parte della popolazione scolastica, in condizioni tali da scongiurare situazioni di pericolo e garantire il buon funzionamento delle attività svolte all'interno degli stessi;

Considerato che il Municipio IV Media Val Bisagno, nell'ambito di tali competenze di manutenzione ordinaria, provvede alla sostituzione di vetri cristalli e plexiglass in genere in edifici di civica proprietà o in uso al Comune di Genova, la maggior parte dei quali edifici scolastici;

Verificata la necessità di attivare un appalto per gli interventi di cui trattasi per un importo relativo all'anno 2022 pari a € 2.450,00 oltre IVA 22% pari ad € 539,00, per un totale complessivo di € 2.989.00;

Premesso altresì:

-che l'art. 36 comma 2 lettera a) novellato dal citato D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, modificato e prorogato dal D.L. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, consente sino al 30.6.2023, l'affidamento diretto di lavori anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi inferiori ad euro 150.000,00.;

- che, in ragione dell'importo dell'assegnazione, inferiore ad euro 150.000,00, è pertanto possibile procedere con l'affidamento diretto dell'appalto;

-che, in considerazione dell'importo dell'appalto, nonché della tipologia del servizio è stato ritenuto opportuno non effettuare la suddivisione in lotti;

-che è stato stabilito, ai sensi dell'art.103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., subordinatamente ad un miglioramento dell'offerta di sconto presentata, l'esonero dalla presentazione di cauzione definitiva per la stipula del contratto conseguente all'affidamento dell'appalto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Individuata la Ditta Vetreria Murganti Italo di Murganti Giovanni che con nota acquisita agli atti dell'appalto con ns prot. 22/03/2022.0108308 ha proposto una percentuale di sconto pari al 10%, offerta migliorativa, ritenuta congrua;

Ritenuto pertanto conveniente per la Civica amministrazione assegnare alla Ditta Vetreria Murganti Italo di Murganti Giovanni (cod. benf.51906), con sede in Genova, Salita Provvidenza 44 R – 16100 Genova – P.IVA 02007050996, ai sensi art.36 comma 2 a) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori di cui in oggetto per l'importo pari a € 2.450,00 oltre IVA 22% ,

Confermata la nomina effettuata con nota Prot. n. PG/2019/415869 del 02/12/2019 del Responsabile Area Tecnica Arch. Roberto Caria in qualità di Responsabile Unico del procedimento, in relazione ad appalti di lavori/servizi/forniture di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno - Area Tecnica in assenza conflitto di interessi ex art.6 bis L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato:

di prevedere l'annullamento dell'affidamento nel caso in cui in ragione della fascia di importo in cui si colloca l'affidamento di che trattasi, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n.4/2016 e s.m.i., dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

Posto l'obbligo a carico delle attività produttive e professionali di attenersi, nello svolgimento delle attività, alle normative di prevenzione e diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, vigenti nel periodo di esecuzione del contratto;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa:

DETERMINA

1)di procedere all'affidamento dell'appalto per la fornitura e sostituzione di vetri cristalli e plexiglass di qualsiasi tipo su infissi in genere in edifici di civica proprietà o in uso al Comune di Genova, nell'ambito del territorio ricompreso nel Municipio IV Media Valbisagno, per un importo pari a € 2.450,00 oltre IVA al 22%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2) di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, novellato dai citati D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021, per le ragioni di cui in premessa, alla Ditta Vetreria Murganti Italo di Murganti Giovanni (cod. benf.51906), con sede in Genova, Salita Provvidenza 44 R – 16100 Genova – P.IVA 02007050996, i lavori di cui al precedente comma per un importo contrattuale di € 2.450,00 oltre IVA 22% pari ad € 539,00, per complessivi € 2.989,00;

3) di dare atto che la spesa di cui al punto 1) è congrua, sulla scorta delle motivazioni di cui in parte narrativa;

4) di impegnare la somma di € 2.989,00. al Cap. 68674 - c.d.c. 4704.6.40 “Spese per manutenzioni – Servizi Tecnico Manutentivi Valbisagno”– PdC 1.3.2.9.8. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI- - Bilancio 2022 (**IMP. 2022/7908**);

5) di provvedere alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 commi 14 e 14bis del D.Lgs 50/2016;

6) di prevedere l'annullamento nel caso in cui in ragione della fascia di importo in cui si colloca l'affidamento di che trattasi, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n.4/2016 e s.m.i. , dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

7) di provvedere inoltre, a cura del Municipio IV Media Valbisagno alla liquidazione della spesa di cui al punto 1) tramite atti di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

8) di dare atto:

- dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art.6 bis L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del d.lgs. 267/2000;

Il Direttore
Dott.ssa Maria Maimone

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-304.0.0.-22
AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 A) D. LGS. 50/2016, ALLA DITTA VETRERIA MURGANTI ITALO DI MURGANTI GIOVANNI (cod. benf.51906) LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE IN EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO.
IMPORTO ANNO 2022 EURO 2.450,00 (OLTRE IVA 22%) CIG. ZCC355D2EB

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE IN EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO.
IMPORTO ANNO 2022 EURO 2.450,00 (OLTRE IVA 22%) CIG. ZCC355D2EB**

Il Progettista
Geom. Carmela Di Santo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Di Santo'.

Genova, 25-02-2022

PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo su infissi, in edifici di Civica proprietà o in uso al Comune di Genova, nell'ambito territoriale di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto.

L'Impresa appaltatrice è altresì tenuta eseguire su richiesta della Direzione Lavori, eventuali operazioni di sgombero degli arredi ubicati nei locali oggetto di intervento nonché, a ultimazione dei lavori, la rimozione e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta, e il ripristino dello stato dei luoghi.

Per le lavorazioni di cui al precedente comma saranno riconosciuti gli oneri derivanti dall'applicazione dei relativi prezzi inseriti negli allegati Elenchi Prezzi Aggiuntivi.

ARTICOLO 2

Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata sino al 31 dicembre 2022 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Civica Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto entro il 31.12.2023 alle medesime condizioni e prezzi dell'aggiudicazione relativa all'anno 2022.

Potrà inoltre esercitare ulteriori opzioni di intervento per le medesime prestazioni e attività nei limiti dell'importo di cui al successivo art.3 comma 2, le prestazioni dovranno in tal caso concludersi comunque entro la fine del 2024.

L'eventuale esercizio di tali facoltà sarà subordinato alle necessarie disponibilità finanziarie sui capitoli di pertinenza e sarà comunicato all'aggiudicatario con apposite note della Civica Amministrazione.

ARTICOLO 3

Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto per l'anno 2022 è pari a € 2.450,00 oltre IVA 22% pari ad € 539,00, per un totale lordo di € 2.989,00

Ai sensi art.35 commi 4) 7) 8) 9) 11) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di cui all'articolo precedente, è pari a € 4.900,00 oltre IVA 22% pari ad 1.078,00, per un totale lordo di € 5.978,00.

Stante l'imprevedibilità delle necessità di pronto intervento manutentivo la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare tale incremento opzionale e di disporre ulteriori lavori, nel caso in cui, nel corso dell'appalto, non si sia reso necessario l'utilizzo primario.

L'importo netto complessivo di cui all'art.3 comma 2 , pari a € 4.900,00, è comprensivo di € 4.200,00 per lavori a misura, € 300,00 per economie e € 400,00 per oneri della sicurezza.

L'importo dell'appalto deve pertanto intendersi comprensivo degli oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa.

Detti oneri stimati analiticamente non saranno soggetti a ribasso.

L'importo dell'appalto rimarrà fisso e invariato, agendo il ribasso offerto solo sui prezzi capitolari.

Quadro economico dell'intervento anno 2022:

A)	Importo dell'appalto	2.450,00
B)	Lavori a misura	2.100,00
C)	Lavori in economia	150,00
D)	Oneri di sicurezza da computare a misura	200,00
E)	I.V.A. al 22% su importo dell'appalto	539,00
	Importo complessivo	2.989,00

In sede di contabilizzazione delle lavorazioni a misura, verranno contabilizzati al lordo del ribasso di gara i costi per la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori,.

ARTICOLO 4

Modalità di stipulazione del contratto

L'appalto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

ARTICOLO 5

Descrizione sommaria delle opere

L'appalto consiste principalmente nella sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo negli infissi, in degli edifici di Civica proprietà o in uso al Comune di Genova, nell'ambito del Municipio IV Media Val Bisagno, Piazza dell' Olmo 3 - 16138 Genova.

Sono comprese tutte le opere accessorie e di finitura (installazione di guarnizioni e profili stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario) sugli infissi oggetto di intervento.

ARTICOLO 6

Requisiti tecnico-organizzativi

Con riferimento al D.P.R. 5 ottobre del 2010 n. 207 "Regolamento del sistema di qualificazione" i partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti a) b) e c) comma 1 art. 90 del citato Decreto in particolare per quanto riferito al punto c), si specifica l'elenco dell'attrezzatura minima richiesta:

- trabatello ad elementi;
- generatore di corrente elettrica;
- trapano elettrico e a batteria;
- flessibili con dischi per taglio materiali di varia natura;
- attrezzi ad uso comune.

È comunque consentito alle imprese contattate, che non siano in possesso delle attrezzature indicate, di dimostrare l'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.

ARTICOLO 7

Aggiudicazione dell' appalto

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante affidamento diretto con le modalità di cui all' art. 36 comma 2a) D.Lgs 50/2016.

Nella formulazione dell'offerta le Ditte dovranno tenere conto che, ai sensi dell'art.103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., subordinatamente ad un miglioramento della stessa, è stato stabilito l'esonero dalla presentazione di cauzione definitiva per la stipula del contratto conseguente all'affidamento dell'appalto

La presente Amministrazione, successivamente all'apertura della offerta economica, verificherà la conformità a quanto prescritto nel presente documento "Capitolato Speciale d'Appalto". In caso di non conformità dell'offerta, si procederà all'invalidazione della stessa.

Una volta valutata la congruità dell'offerta, la presente Amministrazione procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32 commi 14 e 14bis del D.Lgs 50/2016;

ARTICOLO 8

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

1. il presente Capitolato Speciale;
2. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000 n. 145;
3. il prezzario regionale delle opere edili ed impiantistiche anno 2022 della Regione Liguria;
4. l'elenco prezzi aggiuntivo;
5. gli articoli da 1 a 12 compreso del "Capitolato di Sicurezza" del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4.6.1998;
6. le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario regionale della Regione Liguria anno 2022;
7. il Documento unico di valutazione dei rischi interferenze;
8. la relazione tecnica dettagliata dei lavori.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

Non si allegano i piani di sicurezza in quanto, vista la tipologia di lavori, si provvederà se necessario all'occasione, a redigere i relativi piani..

ARTICOLO 9

Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo (sostituito dall'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, ai sensi dell' art. 210 del D.P.R. 207/2010) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 10

Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e la sua concessione, in ogni caso, non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

ARTICOLO 11

Termine utile per il compimento dei lavori Penalità in caso di ritardo

Il tempo previsto per l'ultimazione dei singoli interventi sarà stabilito di volta in volta e sarà indicato sulla richiesta di intervento redatta dalla Direzione lavori.

L'esecuzione di ogni singola prestazione verrà richiesta dal Municipio IV Media Val Bisagno mediante ordine inoltrato all'assegnatario anche tramite fax; in caso di estrema urgenza, potrà essere fatta anche a mezzo telefono al numero indicato obbligatoriamente dall'impresa al momento della consegna dei lavori. A tal proposito l'Impresa deve assicurare la piena reperibilità nell'arco delle 24 ore dal lunedì al Sabato compresi.

Nel caso di richieste di pronto intervento, l'ultimazione dei singoli lavori non potrà superare le 48 ore dal ricevimento dell'ordine di servizio o della richiesta telefonica sopraccitati.

L'effettuazione del sopralluogo con l'eliminazione del pericolo, qualora necessario, dovrà avvenire, se specificatamente richiesto dall'Amministrazione, entro e non oltre le 4 ore dall'avvenuto ordine di prestazione.

Qualora si rendesse necessario, la prestazione dovrà proseguire nella giornata seguente, fino al completamento del servizio secondo le indicazioni e gli accordi presi con l'Ufficio di Direzione Lavori.

Rientra fra gli oneri dell'impresa l'obbligo di porre prima dell'intervento, sul luogo oggetto di lavoro, le opportune misure di tutela dell'incolumità al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla Sede al luogo indicato per l'intervento e ritorno.

Gli interventi dovranno essere assicurati per i giorni dal Lunedì al Sabato compreso.

La penale pecuniaria di cui all'art. 117, comma 3, del Regolamento Generale rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per l'esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati;
- c) nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per l'esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati;
- d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Inoltre, qualora l'aggiudicataria non svolga, per cause ad essa imputabili e per più di tre volte, la prestazione richiesta, ovvero incorra in reiterati ritardi tali da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il regolare svolgimento dell'attività, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento degli eventuali danni.

La Civica Amministrazione si riserva di assegnare l'appalto alla ditta seconda miglior offerente.

ARTICOLO 12

Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore (ove utile) e cronoprogramma

Preso atto della tipologia delle opere oggetto dell'appalto, sostanzialmente afferenti alle diverse esigenze e priorità che di volta in volta la Direzione lavori andrà ad individuare, risulta evidente l'impossibilità di formulare un preventivo programma esecutivo degli interventi da eseguirsi.

ARTICOLO 13

Pagamenti in acconto

Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera dei lavori effettivamente eseguiti, al raggiungimento di un credito pari a Euro € 1.000,00.

La contabilizzazione dei lavori avverrà su base analitica e tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo 2.

I certificati per il pagamento delle rate di acconto saranno rilasciati non oltre 45 giorni dal verificarsi delle circostanze previste dal secondo comma, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di fattura di pari importo.

I relativi titoli di spesa saranno emessi entro i successivi 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, dal **31 marzo 2015** la Pubblica Amministrazione non può più ricevere o pagare fatture in formato cartaceo pertanto le fatture intestate agli Uffici di questo Municipio nel formato Fattura PA, dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Civica Tesoreria in conformità delle vigenti normative in materia.

Le fatture, intestate al MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO – DIREZIONE 304 – Codice Fiscale 00856930102, dovranno riportare il codice identificativo: **LILZOO**, il codice C.I.G. relativo all'appalto, nonché il numero d'ordine relativo alla fornitura.

ART. 14

CONTO FINALE - COLLAUDO – PAGAMENTI A SALDO

Entro i successivi 45 giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, sarà redatto il conto finale e si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, al netto della ritenuta e con le modalità di cui all'articolo precedente; il relativo titolo di spesa sarà emesso entro i successivi 30 giorni.

Trattandosi di contratto pubblico di importo inferiore alla soglia europea ai sensi dell' art. 36 comma a del D.Lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, ai sensi delle linee guida ANAC del 29 giugno 2016, cap. 9.4.

Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori e l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, l'Impresa dovrà provvedere alla manutenzione gratuita delle opere eseguite, non conseguente all'uso delle stesse.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 15

Valutazione dei lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari del prezzario Regionale sopracitato oppure dell'elenco dei prezzi allegato.

ARTICOLO 16

Anticipazioni

Non sono previste anticipazioni

ARTICOLO 17

Mano d'opera in economia

Per gli eventuali lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezziario regionale Regione della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'Impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. n. 81/08, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati verranno pagati con i prezzi di cui al prezziario regionale delle opere edili ed impiantistiche 2022 della Regione Liguria e con i prezzi dell'elenco prezzi aggiuntivo.

Ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. n° 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe di cui al primo capoverso del presente articolo, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

I lavori in economia saranno inseriti nella contabilità sulle apposite liste settimanali.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

ARTICOLO 18

MANO D'OPERA: Obblighi dell' Impresa

Tutti gli operai, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, compresi quelli che eventualmente lavorano in economia per conto del Comune, dipendono unicamente dall'Impresa.

L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, se imprenditore edile, è tenuto in particolare a versare alla Scuola Edile Genovese ed alla Cassa Edile di mutualità ed assistenza i contributi e le quote di retribuzione differite stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

È pertanto obbligo dell'Impresa, anche se eventualmente non aderente alle Associazioni Sindacali, di corrispondere agli operai addetti ai lavori, la retribuzione ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di osservare, nei riguardi degli stessi, tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali, previste dalle leggi e dagli specifici contratti collettivi di lavoro.

Tali retribuzioni e compensi, suddivisi per categoria, dovranno risultare in un apposito elenco che l'Appaltatore ha l'obbligo di tenere sempre affisso in cantiere per opportuna conoscenza del personale interessato e dei funzionari del Comune.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata dall'Appaltatore e, per suo tramite, dalle eventuali imprese subappaltatrici prima dell'inizio dei lavori e, comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

In caso di comprovata evasione la Civica Amministrazione procederà a trattenere le somme dovute dalla stessa agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, limitatamente al periodo nel quale si sono svolte le lavorazioni.

Tali somme, sulle quali non decorrerà interesse alcuno, rimarranno accantonate fino a quando l'Ispettorato del Lavoro avrà comunicato che la vertenza è stata definita, senza pregiudizio delle sanzioni che potranno venire imposte dagli Enti interessati.

ARTICOLO 19

Prevenzione infortuni - Responsabilità

In considerazione della natura dell'appalto, l'esatta tipologia dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

- Prima della consegna dei lavori, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:
- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
 - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m. ed i..

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

È obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designata dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

È fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

È obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 20

Oneri vari

Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, sempre che la natura dei singoli interventi lo richieda, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:

- alla formazione, per ogni intervento richiesto, del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- a far pervenire prima dell'inizio dei lavori l'elenco che attesti i nominativi, con relativa qualifica, dei propri dipendenti che saranno interessati alla realizzazione dell'appalto;
- a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;
- alla fornitura ed al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una o più tabelle del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione lavori;
- ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, per passi carrabili, eventuali nulla osta per accesso in alveo, autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. dell' 01 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
- alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione lavori e del Comando della Polizia Municipale, compresa l'eventuale installazione e gestione d'impianti semaforici provvisori, segnaletica orizzontale e verticale;
- alle opere provvisorie ordinate dalla Direzione lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
- all'accertamento dell'esatta ubicazione di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a carico dell'Appaltatore ogni onere e danno provocato ad esse;
- alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- alla presentazione dei progetti degli impianti, nei casi prescritti dalla normativa, ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 06 dicembre 1991 n.447, nonché dalla Legge 09 gennaio 1991 n. 10 e regolamento approvato con D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e s.m. ed i. sottoscritti da tecnici abilitati;
- al rispetto, per quanto applicabile in funzione degli interventi che saranno realizzati, della normativa tecnica e delle locali norme in materia edilizia e di igiene;
- al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- agli esaurimenti di acque bianche e nere che comunque potranno verificarsi negli scavi;
- alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;
- alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;
- alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

- alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo;
- ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici, termici e di adduzione del gas, nel rispetto ed in conformità delle Leggi 01 marzo 1968 n. 186 (norme C.E.I.), D.M. n. 37, del 22 gennaio 2008, D.P.R. 06 dicembre 1991 n. 447;
- a denunciare, ove previsto dal D.P.R. 547/55, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'I.S.P.E.S.L. competente, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessita;
- alla presentazione di progetti degli impianti, a' sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritto da Tecnico abilitato;
- al rilascio di "dichiarazione di conformità" sottoscritte da soggetto abilitato (installatore), e, corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti tecnici oggetto di applicazione del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008;
- alla dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche stazioni di pesatura;
- la Direzione lavori potrà, anche in corso d'opera ed a suo insindacabile giudizio, ordinare all'Appaltatore la messa a disposizione delle attrezzature, dei materiali e della manodopera necessari per l'esecuzione delle operazioni di collaudo statico dei vari manufatti. L'Appaltatore è tenuto ad adempiere alle suddette disposizioni della Direzione lavori entro 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricevimento dei relativi Ordini di Servizio, senza che questo possa dare adito all'Appaltatore medesimo a riserve o pretese di alcun genere;
- alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, nel formato 13x18 o 18x24 o 24x30, di ciascuna di esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
- allo sgombero, entro quindici giorni dall'ultimazione di ogni singolo intervento e dal verbale di ultimazione dei lavori, del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- alla pulizia dei locali interessati dai lavori e di quelli utilizzati per il transito;
- al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
- al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
- ad assicurare, su richiesta della Direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale manovalanza richiesta dalla Direzione lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia;
- all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione lavori, senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richieder e che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli. Entro quindici giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore

dovrà completamente sgomberare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

ARTICOLO 21 Tracciamenti

L'Impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla Direzione lavori, restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto.

Riscontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'Appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e sarà obbligato ad eseguire a sue spese tutti quegli interventi che la Direzione lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ARTICOLO 22 Variazioni dello stato dei luoghi

L'Impresa non potrà variare lo stato dei luoghi con movimenti di terra od altro prima che siano stati redatti in contraddittorio il rilievo di prima pianta ed il verbale di accertamento del luogo di discarica e della sua distanza dal baricentro del cantiere.

ARTICOLO 23 Ordine da tenersi nell' andamento dei lavori

L'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine prescritto dall'ordine di servizio; lo sviluppo dei lavori dovrà tuttavia essere coerente con le determinazioni assunte dal coordinatore in materia di sicurezza in merito alla pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si dovranno svolgere simultaneamente o successivamente fra loro, nonché alla durata di tali lavori o fasi.

La Direzione lavori, sentito il coordinatore della sicurezza, potrà chiedere variazioni allo sviluppo dei lavori al fine di una migliore riuscita delle opere stesse.

ARTICOLO 24 Lavori eseguiti in ore notturne od a turni consecutivi

Quando si presenti la necessità di eseguire lavori soltanto in ore notturne oppure a turni continuati ininterrottamente per tutte le 24 ore, la Direzione lavori emanerà apposito ordine di servizio, nel quale saranno indicate le opere da eseguire con i suddetti vincoli.

ARTICOLO 25 Revisione prezzi

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, né si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 26 Nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, il Direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Le nuove analisi verranno fatte con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal Responsabile del Procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il Responsabile del Procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.

I nuovi prezzi, saranno comunque ammessi nella contabilità, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

ARTICOLO 27

Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito specificate:

- a) Ai sensi dell'art. 1 comma 8 del D.L. n. 32/2019, convertito in legge da L. 14/06/2019, n. 55, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.;
- b) fermo restando il divieto di cui alla seguente lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
- c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107 del D.P.R. 207/2010, qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- d) i lavori appartenenti a categorie generali nonché quelli indicati all'art 107 del Regolamento Generale, nonché quelli a qualificazione obbligatoria secondo l'allegato A del D.P.R. 207/2010 indicati nel bando di gara come parti di intervento da realizzare, qualora il concorrente non possieda i requisiti per la loro realizzazione, possono essere assunti in associazione temporanea d'impresе di tipo verticale o debbono essere subappaltati ad Impresа qualificata.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di

eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà (come da art. 7 comma 3 della L. 166/02).

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) negli eventuali cartelli di cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate all'art. 170 del D.P.R. 207/2010; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera D).

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

ARTICOLO 28

Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ARTICOLO 29

Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D. Lgs. 50/2016;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 30

Opere provvisoriai.

L'Impresa è tenuta ad eseguire tutte le opere provvisorie che si rendessero necessarie nel corso dei lavori e quelle richieste per la corretta funzionalità dell'immobile ed a tutela della pubblica incolumità.

L'ubicazione dei depositi dei materiali ed attrezzature dovrà essere preventivamente approvata dalla Direzione lavori e dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 31

Rinvio al Capitolato Generale

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche e al vigente Capitolato Generale degli appalti e forniture del Comune di Genova, del regolamento sull'attività contrattuale e quanto previsto dal Capitolato di Sicurezza del Comune di Genova, nonché in quanto applicabili le norme del Codice Civile.

PARTE SECONDA SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO I MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE REQUISITI DI ACCETTAZIONE MATERIALI E COMPONENTI

ARTICOLO 32

Collocamento in opera - norme generali

1. Il collocamento di qualsiasi opera, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito e nel suo trasporto nel sito, sia esso eseguito in piano o in pendenza, sia comportante il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.; ed al successivo posizionamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità, con la conseguente realizzazione di tutte le opere di taglio di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso. Le opere posizionate dovranno essere convenientemente protette se necessario, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al termine e consegna.

Quanto detto, resta valido anche nel caso particolare di collocamento in opera svolto sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte fornitrici del materiale.

ARTICOLO 33

Materiali in genere

1. I materiali in genere occorrenti per la realizzazione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, a norma del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246, rispondano ai requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, salvaguardia di igiene, salute ed ambiente, sicurezza di utilizzazione e isolamento acustico e termico.

L'impresa, ha inoltre l'obbligo di impiegare nei lavori almeno il 30% di materiali riciclati a condizione che siano verificate la disponibilità dei materiali stessi e la congruità del prezzo, in attuazione del D.M. 20 agosto 2003 n. 203.

2. Per tutti i materiali e manufatti l'Impresa è tenuta a consegnare al Direttore dei lavori, senza specifica richiesta da parte di questi, le Dichiarazioni di conformità ai requisiti di legge, mediante documenti originali o in copia conforme, complete di allegati descrittivi il tipo di materiale e della effettiva consegna in cantiere.

3. Le dichiarazioni riguardanti i materiali saranno firmate dal produttore, quelle riguardanti la corretta installazione saranno firmate dall'installatore. In caso di prodotti, o installazioni, difettosi o non conformi, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224. In ogni momento la Direzione lavori potrà richiedere ed effettuare, prove di laboratorio su campioni, prelevati in contraddittorio, per l'accertamento dei requisiti.

ARTICOLO 34

Opere in vetro

1. I materiali da impiegare in tutte le opere in vetro dovranno corrispondere alle caratteristiche di progetto, alla normativa vigente ed alle disposizioni fornite dal Direttore dei lavori.
Vetri e cristalli dovranno essere di prima qualità, di spessore uniforme, rispondenti alle norme UNI 5832 per i vetri greggi, UNI 6486 per vetri lucidi, UNI 6487 per cristalli, UNI 7142 per vetri temperati, UNI 7172 per vetri stratificati e UNI 7306 per vetri strutturali, stampati, colorati, smerigliati, satinati.
I vetri piani saranno del tipo semplice, con spessori dai 3 ai 12 mm e tolleranze indicate dalle norme UNI EN 572-1-7, mentre per le caratteristiche dei materiali dovranno essere osservate le specifiche riportate nella norma UNI 7440 ed i relativi metodi riportati dalla norma stessa per l'effettuazione delle prove e dei controlli sulle lastre di vetro.
2. Saranno considerate lastre di cristallo trattato i vetri piani colati e laminati con trattamento delle superfici esterne tale da renderle parallele e perfettamente lucide.
Le lastre di vetro di sicurezza dovranno corrispondere alle prove d'urto e di flessione di cui all'art. 14 del D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497, essere segnate con marchio indelebile come da art. 15 dello stesso decreto.
I cristalli di sicurezza saranno suddivisi, secondo le norme indicate, nelle seguenti 4 classi:
1) sicurezza; 2) antivandalismo; 3) anticrimine; 4) antiproiettile.
Si definiscono, infine, cristalli greggi le lastre di cristallo caratterizzate dall'assenza del processo di lavorazione finale dopo la colatura e laminatura e con le facce esterne irregolari, trasparenti alla sola luce e con eventuali motivi ornamentali.
3. I vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati dovranno rispondere alle caratteristiche indicate dalle suddette norme e saranno composti da una o più lastre di vario spessore, separate da fogli di PVB (polivinil butirrale) o simili, con spessori finali ≥ 20 mm fino ad un max di 41mm nel caso di vetri antiproiettile.
4. Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale, in particolare per lastre accoppiate si dovrà provvedere in modo tale che le superfici di appoggio siano sempre ortogonali fra loro per non introdurre sollecitazioni anomale sui giunti di tenuta.
Nella fornitura e posa in opera l'Appaltatore è tenuto ad usare tutti gli accorgimenti necessari (supporti elastici, profondità di battuta, ecc.) per impedire deformazioni, vibrazioni o difetti di installazione.
5. I sigillanti impiegati saranno resistenti ai raggi ultravioletti, all'acqua ed al calore (fino ad 80°C) e conformi alle caratteristiche richieste dai produttori delle lastre di vetro, normali o stratificate, cui verranno applicati. Per la sigillatura di lastre stratificate o a camere d'aria dovranno essere impiegati sigillanti di tipo elastomerico restando comunque vietato l'uso di sigillanti a base d'olio o solventi.
6. La posa in opera delle lastre di vetro comprenderà qualunque tipo di taglio da eseguire in stabilimento od in opera e la molatura degli spigoli che, nel caso di lastre di grandi dimensioni, dovrà essere effettuata sempre prima della posa.
Durante la posa ed il serraggio delle lastre di vetro si dovranno osservare e rispettare tutti gli accorgimenti previsti per la dilatazione termica o le eventuali sollecitazioni strutturali ed esterne.
7. Le caratteristiche specifiche di alcuni tipi di opere in vetro sono riportate nel seguente elenco:
 - a) vetrate isolanti acustiche realizzate in misure fisse composte da due cristalli dello spessore di mm 4, coefficienti di trasmissione termica " $k=3,00-3,40$ watt/m°C" con distanziatore butilico o metallico, saldato perimetralmente con polisolfuri ed intercapedine di 6-9-12 mm;
 - b) cristalli di sicurezza stratificati tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 6/7, 8/9, 10/11, 11/12, 19/21;

c) cristalli di sicurezza stratificati tipo "Blindovis" composti da tre cristalli uniti tra loro da due fogli di plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 18/19, 26/27, 36/38.

8. I prezzi relativi alla fornitura dei vetri o cristalli saranno conteggiati applicando alle superfici effettive messe in opera, i valori unitari indicati nel prezziario regionale delle opere edili ed impiantistiche della Liguria anno 2020.

CAPO II

NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. Il Direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l'Appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l'Appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal Direttore dei lavori.
2. Nel caso di mancata presenza dell'Appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
3. La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal Direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'Appaltatore ai fini della loro liquidazione.
Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso Direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.
4. Le quantità dei lavori saranno determinate con misure geometriche, o a peso o a numero ovvero secondo quanto stabilito nella descrizione dei singoli prezzi in elenco.
5. Particolarmente verrà fatto riferimento a quanto stabilito dalle "Norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate sul Prezziario Regionale Opere Edili ed impiantistiche della Liguria anno 2020 e sull'Elenco Prezzi Aggiuntivo, documenti facenti parte integrante del contratto come indicato all'articolo "documenti che fanno parte del contratto" del presente capitolato.

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA

Tutti i prezzi di cui al presente elenco (compresi quelli dei vetri, cristalli e plexiglas) saranno soggetti alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.

Eventuali riparazioni ed opere non previste dal presente elenco prezzi saranno pagate in economia con le seguenti modalità di cui all' art. 179 comma 1 del DPR 207/2010:

- a) la mano d'opera, sarà conteggiata con riferimento alle tabelle dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova - Sezione Edili, vigente nel periodo di esecuzione del lavoro. Il costo della mano d'opera sarà, incrementato delle spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi
- b) trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
- c) i materiali forniti eventualmente dall'impresa, se non inseriti nel Prezziario Regionale Opere Edili ed impiantistiche della Liguria anno 2020 saranno conteggiati con i prezzi di mercato e saranno soggetti al ribasso dell'offerta.

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI

NP 01: Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario).
- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml. 5 da terra.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate fino a mq. 1.00 con sostituzione di un massimo di n° 3 elementi.

Prezzo: €/cad 75.00

Analisi:

Descrizione		Costo totale	Costo mano d'opera	Quota sicurezza
Tab. n° 256 del 01/07/2018 - Operaio specializzato: h 2 x n. 1 operaio x €/h 36,34	€	72.68	72.68	€ 3.64
Materiale di consumo a stima:	€	2.00	0.00	€ 0.00
TOTALE	€	74.68	72.68	3.64
Prezzo di applicazione con arrotondamento	€/cad	75,00	72.68	3.64

% mano d'opera: 96.91%

% sicurezza: 4.85%

NP 02: Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario).
- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml. 5 da terra.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate da mq. 1.01 a mq 2.50 con sostituzione di un massimo di n°5 elementi.

Prezzo: €/cad 95,00

Analisi:

Descrizione		Costo totale	Costo mano d'opera	Quota sicurezza
Tab. n° 256 del 01/07/2018 - Operaio specializzato: h 2.5 x n. 1 operaio x €/h 36,34	€	90.85	90.85	€ 4.55
Materiale di consumo a stima:	€	3.5	0.00	€ 0.00
TOTALE	€	94.35	90.85	4.55
Prezzo di applicazione con arrotondamento	€/cad	95.00	90.85	4.55

% mano d'opera: 93.63%

% sicurezza 4.79%

NP 03: Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario).
- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml.5 da terra.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate da mq. 2.51 a mq 5.00 con sostituzione di un massimo di n° 10 elementi.

Prezzo: €/cad 187,00

Analisi:

Descrizione		Costo totale	Costo mano d'opera	Quota sicurezza
Tab. n° 256 del 01/07/2018 - Operaio specializzato: h 5 x n. 1 operaio x €/h 36,34	€	181.70	181.70	€ 9.10
Materiale di consumo a stima:	€	5.00	0.00	€ 0.00
TOTALE	€	186.70	181.70	9.10
Prezzo di applicazione con arrotondamento	€/cad	187,00	181.70	9.10

% mano d'opera: 97.16%

% sicurezza: 4.87%

NP 04: Fornitura di lastre in plexiglas di qualsiasi tipo e misura, a piè d'opera:

- 01 Spessore mm. 3 **Euro 60,00 / mq**
- 02 Spessore mm. 4 **Euro 79,00 / mq**
- 03 Spessore mm. 5 **Euro 99,00 / mq**

NP 05: Esecuzione di fori del diametro da 100 a 300 mm per aspiratori o ventole:

- 01 lavorazione eseguita su vetri **float** o **visarm** **Cadauno € 50 Sic. € 2.50**
% sicurezza: 5.00 %
- 02 lavorazione eseguita su **vetro camera** **Cadauno € 135.00 Sic. € 6.76**
% sicurezza: 5.00 %

NP 06: Fornitura di areatore per foro su vetro float- visarm o vetro camera, del diametro da 100 a 300 mm, su vetri, a piè d'opera:

Cadauno Euro 20,00

NP 07 Fornitura di tappo per foro su vetro float- visarm o vetro camera del diametro da 100 a 300 mm, a piè d'opera:

Cadauno Euro 15,00

NP8.....21 NUOVI PREZZI DEI VETRI

NP	DESCRIZIONE	PREZZO Euro	U.M.
NP 08	Vetro Stratificato trasparente mm. 22.1 (2+2 pvb 0,38) - Min mq. 0,5 CLASSE 2B2	32,00	€/mq
NP 09	Vetro Stratificato trasparente mm. 33.1 (3+3 pvb 0,38) - Min mq. 0,5 CLASSE 2B2	32,00	€/mq
NP 10	Vetro Stratificato trasparente mm. 33.2 (3+3 pvb 0,76) - Min mq. 0,5 CLASSE 2B1	47,00	€/mq
NP 11	Vetro Stratificato Stampato C mm. 33.2 (3+3 pvb 0,76) - Min mq. 0,5 CLASSE 2B1	60,00	€/mq
NP 13	Vetro Stratificato Stampato C mm. 44.2 (4+4 pvb 0,76) - Min mq. 0,5 CLASSE 2B1	64,00	€/mq
NP 14	Vetro Stratificato trasparente mm. 55.1 (5+5 pvb 0,38) - Min mq. 0,5 CLASSE 2B1	44,00	€/mq
NP 15	Vetro Stratificato bianco latte mm. 33.1 (3+3 pvb 0,38) - Min mq. 0,5 CLASSE 2B2	68,00	€/mq
NP 16	Vetro Stratificato bianco latte mm. 44.1 (4+4 pvb 0,38) - Min mq. 0,5 CLASSE 2B2	75,00	€/mq
NP 17	Vetro camera stratificato 1 lato - trasparente - mm. 3+3/9/4 - Min mq. 0,5 CLASSE 2B2	55,00	€/mq
NP 18	Vetro camera stratificato 2 lati - trasparente - mm. 3+3/9/3+3 - Min mq. 0,5 CLASSE 2B1	75,00	€/mq
NP 19	Vetro camera BE C/GAS - stratificato 1 lato - trasparente - mm. 3+3/9/4 - Min mq. 0,5 CLASSE 2B2	85,00	€/mq
NP 20	Vetro camera BE C/GAS - stratificato 2 lati - trasparente - mm. 3+3/9/3+3 - Min mq. 0,5 CLASSE 2B1	104,00	€/mq
NP 21	Lastra di vetro retinato spess. 6 mm	45,00	€/mq
PREZZIARIO 2022_PR.A24 A70.010	Vetro Stratificato trasparente mm. 44.1 (4+4 pvb 0,38) CLASSE 2B2	47,07	€/mq
PREZZIARIO 2022_PR.A24 A70.020	Vetro Stratificato trasparente mm. 44.2 (4+4 pvb 0,76) CLASSE 2B1	49,34	€/mq
PREZZIARIO 2022_PR.A24 A10.10	Lastra di vetro float spess.4 mm	16,39	€/mq
PREZZIARIO 2022_PR.A24 A10.20	Lastra di vetro float spess.5 mm	20,97	€/mq
PREZZIARIO 2022_PR.A24 A20.10	Lastra di vetro stampato incolore spess. 4 mm	16,75	€/mq
PREZZIARIO 2022_PR.A24 A20.20	Lastra di vetro stampato incolore spess. 6 mm	26,86	€/mq
PREZZIARIO 2022_PR.A24 A90.010	Vetrata isolante composta da vetro float chiaro 4 mm, intercapedine da 6,9,12,16 mm, vetro float chiaro 4 mm, gas di riempimento aria	30,63	€/mq

I prezzi sopraelencati sono comprensivi del 15% per spese generali e del 10% per utili d'impresa.

NOTE :

1)Eventuali lavori, comportanti la sostituzione di superfici vetrate complessivamente superiori a mq. 5,50 o con la sostituzione di oltre 10 elementi, saranno conteggiati sommando più interventi ai prezzi di cui sopra, in maniera più favorevole alla Civica Amministrazione.



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

LAVORI RELATIVI ALLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE IN EDIFICI DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVA, NELL'AMBITO DEL TERRITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO IV – MEDIA VAL BISAGNO.

RELAZIONE TECNICA

L'appalto consiste principalmente nella sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas su infissi di qualsiasi genere, nell'esecuzione di interventi su vetri, quali fori per aspiratori e ventole negli edifici di Civica proprietà o in uso al Comune di Genova, nell'ambito del Municipio IV Media Val Bisagno; sono comprese tutte le opere accessorie e di finitura per dare il lavoro completamente compiuto (installazione di guarnizioni e profili stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario) sugli infissi oggetto di intervento.

Saranno considerate prioritarie le richieste pervenute direttamente dai cittadini, dalle Segreterie degli Istituti scolastici e dal Municipio all'Ufficio Segnalazioni, per le quali non è possibile procedere ad una assegnazione in regia diretta alla Squadra Manutentiva o ad altre Direzioni della Pubblica Amministrazione.

Ove previsto, sarà chiesto all'Appaltatore il rilascio delle relative Certificazioni di Conformità ai sensi della normativa vigente.

In considerazione della natura dell'appalto, l'esatta tipologia dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verificherà la necessità dell'intervento.

Per questa motivazione non è possibile redigere una vera e propria progettazione completa di elaborati grafici esecutivi, documenti che, se dovessero rendersi necessari a seguito dell'assegnazione di un particolare lavoro, saranno prodotti precedentemente all'Ordine di Servizio col quale si consegnerà all'Impresa il singolo lavoro manutentivo; contestualmente l'Amministrazione appaltante fornirà, ove necessario ed in considerazione dell'entità e della specificità degli interventi da eseguire, gli eventuali atti autorizzativi e le specifiche tecniche e prescrizioni esecutive nonché, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08, il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ed il D.U.V.R.I.; tale documentazione potrà essere adeguata in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

A titolo esemplificativo si elencano le lavorazioni di presunta esecuzione, così come indicato nel relativo Capitolato Speciale:

- ❖ Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- ❖ Rimozione dei vetri esistenti e degli elementi deteriorati, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- ❖ Fornitura di tutto il materiale di consumo necessario (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti, mappe, viterie, fissaggi, rifiniture e quant'altro necessario).
- ❖ Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.

- ❖ Esclusioni:
- ❖ Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- ❖ Esecuzione di fori del diametro da 100 a 300 mm per aspiratori o ventole



COMUNE DI GENOVA

- ❖ Fornitura di areatore e /o di tappo per foro.
- ❖ Eventuale utilizzo di scale o trabatelli con piano di lavoro sino a ml.5 da terra.
- ❖ Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per quanto attiene agli oneri relativi alle lavorazioni in sicurezza ed alle altre voci di cui al quadro economico, proprio per l'assenza, in sede progettuale, dell'esatta tipologia delle lavorazioni da eseguirsi, si è ritenuto destinare agli stessi una piccola quota dell'importo ottenuto, al pari di quello concernente le lavorazioni in Economia, è riportato nel quadro economico e non sarà soggetto al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara; qualora non si renderanno necessari lavorazioni in sicurezza o in economia, gli stessi importi saranno utilizzati per ulteriori lavorazioni in oggetto a cui sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

I lavori sopra descritti si configurano come interventi di manutenzione ordinaria e non risultano in contrasto con la normativa urbanistica vigente.

Genova, li 25-02-2022

IL PROGETTISTA
Geom. Carmela Di Santo

MUNICIPIO 4 MEDIA VAL BISAGNO		
Quadro economico Appalto vetri cristalli e plexiglass - Anno 2022		
A	Importo dell' appalto	2.450,00
B	Lavori a misura	2.100,00
C	Lavori in economia	150,00
D	Oneri di sicurezza da computare a misura	200,00
	IVA 22 % su importo complessivo dell' appalto	539,00
	Importo complessivo impegno 2022	2.989,00

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carmela Di Santo



MUNICIPIO 4 MEDIA VAL BISAGNO		
Quadro economico Appalto vetri cristalli e plexiglass - Anno 2022-2023		
A	Importo dell' appalto	4.900,00
B	Lavori a misura	4.200,00
C	Lavori in economia	300,00
D	Oneri di sicurezza da computare a misura	400,00
	IVA 22 % su importo complessivo dell' appalto	1.078,00
	Importo complessivo impegno 2022/23	5.978,00

Genova 17 Marzo 2022

VETRERIA MURGANTI ITALO
DI MURGANTI GIOVANNI
Salita della Provvidenza 44 r
16134 G E N O V A
PI 02007050996

Spett.le
COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO IV VALBISAGNO
Piazza dell'Olmo 3
G E N O V A

OGGETTO : LAVORI RELATIVI ALL FORNITURA
DI VETRI CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE IN EDI-
FICI DI CIVICA PROPIETA' O IN USO AL COMUNE DI GENOVANELL'AMBITO DEL TER-
RITORIO RICOMPRESO NEL MUNICIPIO IV-MEDIA VALBISAGNO.

Con la presente siamo a trasmetterVi la Ns offerta migliorativa.
il nostro sconto sarà del 10% (DIECIPERCENTO)

Cordiali saluti

Vetreria MURGANTI ITALO
di MURGANTI GIOVANNI
Sal. Provvidenza, 44R - GENOVA
Tel. 010.2722621
Partita Iva 02007050996
Cod. Fisc. MRG GNN 65L22 D969P